

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 29 settembre 2020
(1 BvR 1550/19), in merito alla nuova normativa
sull'abbandono dell'energia nucleare**

13/11/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha pubblicato un'ordinanza in cui dichiara che il legislatore federale non ha ancora adempiuto al suo obbligo di rimediare a determinate violazioni costituzionali nel diritto dell'energia nucleare che sono state censurate nella sentenza del 6 dicembre 2016 (BVerfGE 143, 246), nonostante la scadenza del termine ivi prefissato. In particolare, la sedicesima modifica della legge sull'energia atomica (*AtG*) non può considerarsi alla stregua di un rimedio alle violazioni.

Nella sua sentenza del 6 dicembre 2016, il Tribunale costituzionale federale aveva dichiarato parzialmente incompatibili con la Legge fondamentale le norme che prevedevano l'accelerazione dell'abbandono dell'energia nucleare per scopi pacifici in Germania (abbandono già deliberato nel 2002, con il 13° emendamento dell'*AtG*).

Già in base alla legge sull'abbandono dell'energia nucleare del 2002, alcuni contingenti di energia nucleare residuali erano stati attribuiti a singole centrali, che potevano trasferirli anche a centrali più moderne. A seguito del loro utilizzo o consumo, le centrali dovevano però essere disattivate. La legge non prevedeva una data finale prestabilita entro la quale lo spegnimento doveva essere effettuato. Dopo le elezioni federali del 2009, il Governo aveva deciso di modificare il progetto energetico del 2002 e di utilizzare l'energia nucleare ancora per un periodo più lungo alla stregua di una c.d. "tecnologia di ponte". Pertanto, le centrali avevano ottenuto ulteriori contingenti di energia, con conseguente prolungamento della loro attività per circa 12 anni.

In seguito al disastro che aveva colpito l'impianto di Fukushima dopo il sisma in Giappone, nel 2011 il Governo federale aveva nuovamente cambiato rotta e introdotto una data finale certa (31 dicembre 2022) entro la quale le centrali dovevano essere definitivamente spente. Inoltre, aveva disposto l'immediata cancellazione dei contingenti aggiuntivi introdotti nel 2010, ovvero il prolungamento dell'utilizzo dell'energia nucleare. Le compagnie energetiche avevano presentato i ricorsi costituzionali facendo valere, tra l'altro, il diritto ad un risarcimento complessivo pari a circa 20 miliardi di euro di danni, perché la scelta del Governo sarebbe stata nient'altro che un esproprio. Si sentivano, in particolare, lesi nel loro diritto alla proprietà (art. 14 Legge fondamentale - LF).

Nel giudicare su questi ricorsi, con la sentenza del 6 dicembre 2016, i giudici di Karlsruhe, nel 2016, avevano rilevato che affrettare la chiusura degli impianti aveva effettivamente violato alcuni diritti di proprietà dei soggetti coinvolti (sebbene non si trattasse di un vero e proprio esproprio). Ad avviso del Tribunale costituzionale, i ricorsi erano quindi parzialmente fondati. Le disposizioni

della 13^a legge di modifica della legge nucleare del 31 luglio 2011 sono state considerate essenzialmente ragionevoli, conformi ai requisiti della tutela del legittimo affidamento e del principio di uguaglianza; esse, tuttavia, violavano la garanzia della proprietà (art. 14 LF), nella misura in cui l'introduzione di date fisse per lo spegnimento delle centrali nucleari in Germania non garantiva fino a tali date un effettivo consumo interno alle rispettive aziende dei contingentati di energia attribuiti nel 2002. Con ciò, le possibilità di utilizzo degli impianti, costituzionalmente tutelate dalla garanzia della proprietà, venivano limitate in maniera irragionevole ed in parte anche in violazione del principio di uguaglianza. Non compatibile con l'art. 14 LF era la 13^a novella in particolare là dove non prevedeva alcune disposizioni per compensare gli investimenti effettuati in base al legittimo affidamento relativo ai contingentati di energia concessi in aggiunta nel 2010 e che tramite la loro cancellazione si erano svalutati. Il Tribunale costituzionale aveva pertanto disposto che la disposizione censurata rimanesse temporaneamente applicabile ed invitato il legislatore a rimediare alla situazione tramite una nuova normativa entro il 30 giugno 2018.

Con la 16^a novella della legge *AtG*, il legislatore ha emanato una nuova normativa. Secondo il Tribunale costituzionale federale, tuttavia, tale normativa non è idonea a rimediare alla violazione dei diritti fondamentali stabilita nella sentenza del 2016. La 16^a novella della legge sull'energia nucleare, peraltro, non è ancora entrata in vigore perché non sono state soddisfatte le condizioni previste dal legislatore stesso. Tuttavia, la nuova disposizione prevista per la compensazione delle quantità di energia elettrica non convertite in energia elettrica non potrebbe nemmeno nella sostanza porre rimedio alla violazione del diritto fondamentale di proprietà di cui all'art. 14, comma 1, LF. Di conseguenza, il legislatore rimane ancora tenuto a modificare al più presto la legge per porre rimedio definitivo alle violazioni dichiarate nella sentenza del 6 dicembre 2016.

Maria Theresia Roerig